



COMUNE DI MARONE
Provincia di Brescia

N. 18 del Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisette** del mese di **giugno** con inizio alle **20:30** Casa Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** seduta **Pubblica** di **prima convocazione**.

Fatto l'appello nominale risultano:

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	SEDE
1. RINALDI ALESSIO	SINDACO	Si		
2. ZANOTTI MAURO	CONSIGLIERE	Si		
3. NICHETTI SERENA	CONSIGLIERE	Si		
4. GHITTI MARCO	CONSIGLIERE	Si		
5. TOLOTTI FABIO	CONSIGLIERE	Si		
6. ZANOTTI FABIANA	CONSIGLIERE	Si		
7. UCCELLI ROSARIA	CONSIGLIERE	Si		
8. ZUCCHI ALBERTO	CONSIGLIERE	Si		
9. FENAROLI GABRIELE	CONSIGLIERE	Si		
10 CRISTINI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si		
11 BONTEMPI SARA	CONSIGLIERE	Si		
12 TOMASI ALESSANDRO	CONSIGLIERE		Si	
13 GAMBA ANTONIO	CONSIGLIERE	Si		

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIOVANNI STANZIONE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza ALESSIO RINALDI - SINDACO.

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTA la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del PEF TARI per l'anno 2024 è stato prorogato al 30 giugno 2024 dall'art. 7 comma 7-quater del DL 29/03/2024 n. 39, convertito con la Legge 23/05/2024 n. 67;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale assunta in data odierna, con cui, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, che espone per il 2024 – così come da aggiornamento biennale 2024/2025 - un costo complessivo da coprire con l'entrata derivante dall'applicazione della tari, per l'anno 2024, di € 365.728,00;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

DATO ATTO INOLTRE CHE la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

EVIDENZIATO che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

DATO ATTO CHE:

• l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VALUTATO che il PEF è redatto in conformità al modello di cui alla determina 1/DTAC/2023 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2024-2025, in coerenza con i criteri disposti dalla Deliberazione 3 agosto 2023 n. 289/2023/R/rif. Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2024, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- b) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

RITENUTO:

• di dover approvare gli importi delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "A";

RITENUTO opportuno stabilire, ai sensi dell'art. 26 del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 28/06/2021 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2024:

- I° rata 31 luglio 2024
- II° rata o pagamento in un'unica soluzione 16 novembre 2024;

RICHIAMATO il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:

- l'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e l'allegato "A" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI CONFERMARE** il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 approvato con propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale assunta in data odierna che prevede un costo complessivo da coprire con l'entrata derivante dall'applicazione della tari, per l'anno 2024, di € 365.728,00;
3. **DI PRENDERE ATTO** che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;
4. **DI PRENDERE ATTO CHE** a decorrere dal 1° gennaio 2024 a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva si applicano le seguenti componenti perequative unitarie:
 - a) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
5. **DI APPROVARE ALTRESI'** le tariffe per la TARI anno 2024, utenze domestiche ed utenze non domestiche (Allegato "A");
6. **DI DARE ATTO** che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2024 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2024;
7. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 26 del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 28/06/2021 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2024:
 - **I° rata 31 luglio 2024**
 - **II° rata o pagamento in un'unica soluzione 16 novembre 2024**
8. **DI STABILIRE** che le tariffe TARI 2024 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2024;
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, per l'immediato invio al Ministero dell'Economia e Finanze e provvedere inoltre a dar corso alle procedure da eseguire prima della postalizzazione degli avvisi.

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n.12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024

**VISTO PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA E DI CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA**

Vista la deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000

Marone, lì 24/06/2024

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. GIOVANNI STANZIONE
(Firmato Digitalmente)

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024

VISTO PREVENTIVO DI REGOLARITA'CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 267/2000

Marone, lì 24/06/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Dott. GIOVANNI STANZIONE
(Firmato Digitalmente)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO ALESSIO RINALDI	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIOVANNI STANZIONE
---	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIOVANNI STANZIONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MARONE

TARI - Anno 2024

TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Parte fissa a mq.	Parte variabile
1 componente	0,44 €	74,01 €
2 componenti	0,51 €	118,42 €
3 componenti	0,56 €	151,73 €
4 componenti	0,61 €	192,43 €
5 componenti	0,65 €	222,04 €
6 o più componenti	0,68 €	259,05 €

UTENZE NON DOMESTICHE

Attività		Tariffa € / mq. effettivo	
		Parte fissa	Parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,36 €	0,61 €
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,24 €	1,92 €
3	Stabilimenti balneari	0,44 €	0,76 €
4	Esposizioni, autosaloni	0,59 €	0,77 €
5	Alberghi con ristorante	0,61 €	2,31 €
6	Alberghi senza ristorante	0,22 €	1,73 €
7	Case di cura e di riposo	0,33 €	2,69 €
8	Uffici, agenzie	0,52 €	3,56 €
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,74 €	1,63 €
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,59 €	2,11 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,40 €	2,94 €
12	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	0,59 €	1,92 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,74 €	2,02 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,96 €	1,64 €
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,89 €	1,71 €
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,03 €	8,39 €
17	Bar, caffè, pasticcerie	0,78 €	6,44 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,99 €	4,09 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,11 €	3,90 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,74 €	9,55 €
21	Discoteche, night club	1,15 €	1,96 €